

Regolamento per i ricorsi OmL TC

Approvato il: 01.12.2016 Da parte di: Comitato OmL TC Modificato il: 26.11.2020 Da parte di: Comitato OmL TC
201126 Rekursreglement OdA KT it

Indice

Regolamento per i ricorsi OmL TC.....	1
1. Scopo	3
2. Diritto al ricorso.....	3
3. Oggetto del ricorso	3
4. Composizione della commissione di ricorso	3
5. Ricusazione e domanda di ricusazione	3
6. Presentazione del ricorso e termine di ricorso	4
7. Procedura di ricorso	4
8. Decisione in merito al ricorso	4
9. Tassa di ricorso.....	5
10. Archiviazione.....	5
11. Disposizioni finali.....	5

1. Scopo

Il regolamento per i ricorsi disciplina l'evasione dei ricorsi contro decisioni dell'Organizzazione del Mondo del Lavoro Terapia Complementare (OmL TC).

2. Diritto al ricorso

Le / I ricorrenti possono essere persone fisiche o giuridiche interessate dalle decisioni dell'OmL TC.

3. Oggetto del ricorso

¹ Possono essere impugnate mediante ricorso decisioni concernenti

- a) il rifiuto della domanda di adesione di un membro *conformemente agli statuti, art. 3 cpv. 5*;
- b) l'espulsione di un membro *conformemente agli statuti, art. 5*;
- c) il mancato riconoscimento di un metodo;
- d) il rifiuto della modifica di un'identificazione del metodo;
- e) il mancato accreditamento di una formazione TC;
- f) il mancato rilascio del Certificato Settoriale OmL TC.

² Sono possibili ricorsi secondo l'art. 3 c) - f) in caso di

- vizi procedurali;
- violazione di disposizioni legali;
- evidente errore di valutazione.

³ In caso di ricorsi secondo l'art. 3, cpv. 1, lett. c – f la commissione di ricorso si basa sulla procedura della SEFRI e sul rispettivo memorandum «Ricorsi contro la non ammissione all'esame e il mancato rilascio dell'attestato professionale federale o del diploma federale».

⁴ I ricorsi contro la non ammissione all'Esame Professionale Superiore per Terapisti e Terapisti Complementari e il mancato rilascio del diploma vengono evasi dalla SEFRI e vanno inoltrati a quest'ultima direttamente conformemente al memorandum della SEFRI¹.

4. Composizione della commissione di ricorso

La composizione della commissione di ricorso è retta dall'*art. 16 degli statuti* dell'OmL TC.

5. Ricusazione e domanda di ricusazione

¹ Nella procedura di ricorso un membro della commissione di ricorso deve ricusarsi o può essere ricusato dalla / dal ricorrente se

- a) è in relazione con la / il ricorrente come marito/moglie, fidanzato/fidanzata, parente o parente acquisito;
- b) ha o ha avuto una relazione terapeutica con la / il ricorrente;
- c) sussistono altri fatti che lasciano presupporre che la persona sia prevenuta e che danno adito a dubbi sulla sua imparzialità.
- d) Se si ricusa la / il presidente, ne fa le veci un altro membro della commissione di ricorso.

¹ Per il memorandum cfr. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-atteati.html>

² In merito al rifiuto decide la commissione di ricorso senza il concorso del membro interessato. Non è ammesso un rifiuto della commissione di ricorso nel suo complesso.

³ La / il ricorrente deve presentare la domanda motivata di ricusazione di un membro insieme al ricorso.

6. Presentazione del ricorso e termine di ricorso

¹ I ricorsi vanno presentati per iscritto alla sede amministrativa dell'OmL TC in lingua italiana, tedesca o francese entro 30 giorni dal ricevimento della decisione. Il termine decorre dal giorno successivo al ricevimento della decisione. Esso è rispettato se il ricorso viene consegnato alla posta il giorno della scadenza del termine (fa testo la data del timbro postale). Entro lo stesso termine occorre versare un anticipo sulle spese sul conto 90-1608-4 a favore di CH39 8102 3000 0033 9451 6.

² La sede amministrativa conferma immediatamente per iscritto alla / al ricorrente il ricevimento del ricorso.

³ Il ricorso deve contenere una domanda chiaramente formulata, una motivazione con indicazione dei fatti e dei mezzi di prova nonché la firma della / del ricorrente. Vanno allegati i documenti in possesso della / del ricorrente.

⁴ Sui ricorsi occorre decidere entro cinque mesi.

7. Procedura di ricorso

¹ L'OmL TC trasmette gli atti alla commissione di ricorso e prende posizione sul ricorso entro 30 giorni. La commissione di ricorso decide a propria discrezione se richiedere ulteriori mezzi di prova.

² Alla / al ricorrente che ne faccia richiesta deve essere concessa la visione degli atti della procedura. Se la / il ricorrente fa uso di tale diritto, la commissione di ricorso fissa un termine di 30 giorni per il completamento del ricorso e / o per la menzione di ulteriori mezzi di prova.

³ La presentazione di un ricorso ha effetto sospensivo. Tale effetto può essere sospeso dalla commissione di ricorso se il ricorso è evidentemente inammissibile o privo di probabilità di successo.

⁴ Di regola il ricorso viene svolto dalla commissione di ricorso per iscritto. All'occorrenza può anche effettuare accertamenti utili e condurre colloqui supplementari.

La commissione di ricorso richiede una presa di posizione orale o scritta dell'organo che ha preso la decisione impugnata. L'organo può rinunciare a una presa di posizione.

⁵ La commissione di ricorso documenta la procedura di ricorso. Eventuali colloqui vengono verbalizzati.

8. Decisione in merito al ricorso

¹ Un ricorso viene trattato dalla presidenza e da due ulteriori membri della commissione di ricorso.

² La commissione di ricorso prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Le astensioni non sono possibili o sono considerate come voti a sfavore.

³ Le decisioni della commissione di ricorso sono valide se almeno 3 membri partecipano al voto.

⁴ In caso di ricorsi approvati, la commissione di ricorso può decidere soltanto il rinvio all'istanza precedente. Il rifiuto va motivato per iscritto.

⁵ In caso di rigetto dei ricorsi, la commissione di ricorso decide per ultima cosa e trasmette la decisione al ricorrente per iscritto, motivandola, mediante lettera raccomandata.

9. Tassa di ricorso

¹ In occasione della presentazione di un ricorso la / il ricorrente deve versare un anticipo sulle spese di CHF 500.-- entro il termine di 30 giorni per la presentazione. Se il ricorso viene accolto, l'anticipo sulle spese viene rimborsato.

² In caso di ricorsi rifiutati, le spese procedurali vengono messe a carico del / della ricorrente.

10. Archiviazione

Alla conclusione della procedura di ricorso tutti gli atti vengono archiviati presso la sede amministrativa dell'Oml TC. Gli atti devono essere conservati per almeno 10 anni dalla conclusione della procedura.


11. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 26.11.2020 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Soletta, 26.11.2020



Andrea Bürki
Presidente OmL TC



Barbara Ettler
Vicepresidente OmL TC